Legge regionale 19 febbraio 2016 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

Art. 17

(Edilizia convenzionata)(1)(2)

1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), è finalizzata alla realizzazione di alloggi attraverso interventi diretti alla costruzione, all'acquisto e al recupero di immobili da destinare alla vendita, all'assegnazione, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da apposite convenzioni che ne determinano, tra l'altro, il prezzo di cessione o di assegnazione e il canone di locazione.

2. I soggetti attuatori sono le Ater, le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), le cooperative edilizie e le imprese di costruzione. Possono, altresì, attuare gli interventi di edilizia convenzionata gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 sono tese al contenimento dei costi degli interventi e sono stipulate tra il Comune sede dell'intervento e i soggetti attuatori in conformità allo schema di convenzione tipo allegato al regolamento di attuazione.

4. La gestione degli incentivi di cui al presente articolo può essere delegata alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Banca Mediocredito è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Per l'attività di gestione degli incentivi è riconosciuto a Banca Mediocredito un importo determinato secondo le modalità stabilite nella convenzione.

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 7/2025 . I vincoli relativi alla determinazione del prezzo di cessione o di assegnazione e del canone di locazione degli alloggi possono essere rimossi secondo le modalità stabilite dall'art. 31, c. 49 bis e 49 quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo cinque anni dal

certificato di agibilità o dal formarsi del silenzio assenso.

2 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 2, L.R. 6/2026, il presente articolo e i relativi regolamenti continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 della medesima L.R. 6/2026.